CAMERA DEI DEPUTATI N. **2426**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ORRICO, AMATO, CASO

Istituzione di una Commissione di valutazione indipendente presso il Ministero della cultura per la selezione delle candidature agli incarichi di sovrintendente delle fondazioni lirico-sinfoniche e di direttore generale dei teatri nazionali

Presentata il 27 maggio 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le fondazioni lirico-sinfoniche sono enti di diritto pubblico che contribuiscono a promuovere e diffondere la cultura musicale, nonché il patrimonio artistico italiano, offrendo spettacoli di alto livello artistico. Insieme ai teatri nazionali, che svolgono attività di notevole prestigio nazionale e internazionale, contribuiscono alla diffusione del patrimonio culturale, artistico e tradizionale italiano. Il primo intervento pubblico nel settore lirico-sinfonico risale ad oltre un secolo fa: infatti, con il regio decreto 29 dicembre 1921, n. 2143, venne, tra l'altro, istituito l'Ente autonomo Teatro alla Scala di Milano, al quale la citata disciplina assicurava completa autonomia, sostenuta peraltro dal sovvenzionamento pubblico. Nel 1929, sullo stesso modello, nacque l'Opera di Roma, seguita, tre anni più tardi, dall'Ente autonomo di Firenze. Con il regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 438, furono costituiti enti lirici autonomi anche a Torino, Venezia, Trieste, Verona, Genova, Bologna, Napoli e Palermo.

L'attuale disciplina delle fondazioni lirico-sinfoniche trae origine dall'assetto stabilito dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, che, all'articolo 1, ha sancito il « rilevante interesse generale » dell'attività lirica e concertistica, « in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale ». In relazione a ciò, ad undici teatri lirici la legge attribuiva la personalità giuridica di diritto pubblico e riconosceva le peculiari caratteristiche di centri di prioritario interesse nazionale. Con il decreto legislativo 29 giugno 1996,

n. 367, il legislatore operò una riforma della natura giuridica di questi enti, favorendone la privatizzazione mediante la trasformazione in fondazioni, al fine di superare le rigidità organizzative connesse alla natura pubblica degli enti interessati e di coinvolgere apporti patrimoniali e finanziari privati. Tuttavia, solo il Teatro alla Scala riuscì a soddisfare le condizioni previste per la trasformazione in fondazione di diritto privato, mentre, per gli altri enti, per il completamento dell'*iter* fu necessario il ricorso a nuovi interventi normativi.

In merito alla struttura organizzativa, ai sensi dell'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, gli organi delle fondazioni sono costituiti dal presidente, nella persona del sindaco del comune nel quale ha sede la fondazione ovvero nella persona da lui nominata, al quale è attribuita la rappresentanza giuridica della stessa; dal consiglio di indirizzo, composto dal presidente e dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati che, anche in associazione fra loro, versino almeno il 5 per cento del contributo erogato dallo Stato; dal sovrintendente, quale unico organo di gestione, nominato dal Ministro della cultura su proposta del consiglio di indirizzo; dal collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti fra i magistrati contabili, e i restanti due in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della cultura. La durata degli incarichi suddetti è per tutti gli organi di cinque anni.

Per quanto concerne i teatri nazionali, la loro importanza fu riconosciuta in sede di definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul « Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo », dapprima con il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1° luglio 2014, pubblicato nel supplemento ordinario n. 71 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 19 agosto 2014, e, da ultimo, con il decreto del Ministro della cultura n. 463 del 23 dicembre 2024. In particolare, l'articolo 1, comma 5, lettera *a)*, definisce i teatri nazionali come « le istituzioni che svolgono, con il supporto delle autonomie territoriali e di altri soggetti pubblici, attività teatrale di notevole prestigio nazionale e internazionale, considerata, altresì, la loro storicità. Detti organismi operano, in particolare, per la divulgazione della grande tradizione teatrale e per la crescita ed il consolidamento di un repertorio contemporaneo e svolgono funzioni di sviluppo per il sistema nazionale dello spettacolo ». Con riferimento alla struttura organizzativa, gli statuti dei teatri nazionali devono attenersi alle linee di indirizzo disciplinate dal citato decreto, che prevedono, in generale, che la durata degli organi statutari, nonché degli incarichi del direttore generale, del direttore artistico e del direttore artistico *junior* del teatro non possa essere inferiore a tre anni e superiore a cinque, e che il Ministro della cultura debba designare almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione e il presidente del collegio dei revisori. Pertanto, una definizione più specifica delle procedure di nomina dei singoli organi e, in particolare, del direttore generale dei teatri nazionali, è demandata ai singoli statuti.

Sia nel caso delle fondazioni per la nomina del sovrintendente, sia nel caso dei teatri nazionali per la nomina del direttore generale, il Ministero della cultura ricopre un ruolo fondamentale nell'interlocuzione con gli enti locali in merito alla proposta dei candidati da nominare e, per via di questi meccanismi, spesso il criterio che viene utilizzato è quello della prossimità politica, a discapito del merito e della trasparenza che dovrebbero contraddistinguere le procedure di nomina dei vertici di tali istituzioni.

Per questo motivo, la presente proposta di legge, composta da quattro articoli, è finalizzata ad istituire una Commissione di valutazione indipendente presso la Direzione generale Spettacolo del Ministero della cultura, a cui è attribuito il compito di garantire una selezione pubblica per il conferimento delle nomine di incarichi di sovrintendente delle fondazioni lirico-sinfo-

niche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di direttore generale dei teatri nazionali, di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro della cultura n. 463 del 23 dicembre 2024. In particolare, la Commissione effettua una selezione dei candidati tramite la loro valutazione, per titoli ed esami, in ragione della tipologia di incarico da conferire, al fine di redigere un elenco di venti candidati in possesso di comprovata qualificazione professionale nel settore culturale-musico-teatrale e con documentata esperienza in ambito manageriale, organizzativo e artistico, secondo l'ordine di punteggio conseguito in base ai criteri definiti dalla Commissione stessa, da sottoporre al Ministro della cultura, nonché al consiglio di indirizzo per le nomine di incarichi di sovrintendente delle fondazioni lirico-sinfoniche e al consiglio di amministrazione per le nomine di direttore generale dei teatri nazionali. Tale meccanismo è volto a garantire i princìpi fondamentali della trasparenza, della pubblicità e della meritocrazia che dovrebbero caratterizzare le procedure di nomina di coloro che dovranno gestire enti fondamentali per la promozione e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del nostro Paese.

L'articolo 1, in particolare, reca l'istituzione della Commissione di valutazione indipendente presso la Direzione generale Spettacolo del Ministero della cultura.

L'articolo 2 disciplina i compiti attribuiti alla Commissione.

L'articolo 3 dispone in merito all'organizzazione e al funzionamento della Commissione stessa.

L'articolo 4, infine, reca una disposizione di adeguamento degli statuti delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri nazionali alle norme della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Istituzione della Commissione di valutazione indipendente)

1. Al fine di garantire il rispetto dei princìpi fondamentali della trasparenza, della pubblicità e della meritocrazia, presso la Direzione generale Spettacolo del Ministero della cultura è istituita una Commissione di valutazione indipendente per la selezione delle candidature agli incarichi di sovrintendente delle fondazioni lirico-sinfoniche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di direttore generale dei teatri nazionali, di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro della cultura n. 463 del 23 dicembre 2024.

2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da cinque membri, nominati con decreto del Ministro della cultura, di cui uno con funzioni di presidente, scelti tra personalità di particolare e comprovata qualificazione professionale, in possesso di documentata esperienza di elevato livello nel settore dell'organizzazione musicale e teatrale e nella gestione e nella valorizzazione del patrimonio culturale e artistico. L'incarico di membro della Commissione ha una durata di due anni ed è rinnovabile. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 2.

(Compiti della Commissione di valutazione indipendente)

1. La Commissione di cui all'articolo 1 effettua una selezione pubblica, per titoli ed esami, definita in ragione della tipologia di incarico da conferire, al fine di redigere un elenco di venti candidati alla nomina a sovrintendente delle fondazioni lirico-sin-

foniche o di direttore generale dei teatri nazionali, costituito da soggetti in possesso di comprovata qualificazione professionale nel settore culturale-musicale-teatrale e con documentata esperienza in ambito manageriale, organizzativo e artistico, secondo l'ordine di punteggio conseguito in base ai criteri definiti dalla Commissione stessa. Il consiglio di indirizzo, per le nomine agli incarichi di sovrintendente delle fondazioni lirico-sinfoniche, e il consiglio di amministrazione, per le nomine agli incarichi di direttore generale dei teatri nazionali, formula la proposta al Ministro della cultura scegliendo il candidato nell'ambito dell'elenco trasmesso dalla Commissione. Nei casi di rinnovo o di scadenza degli incarichi degli organi di cui al periodo precedente, i candidati inviano i *curricula* a seguito di un avviso pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Ministero della cultura.

Art. 3.

(Organizzazione e funzionamento della Commissione)

1. L'organizzazione e il funzionamento della Commissione sono disciplinati con decreto del direttore generale della Direzione generale Spettacolo del Ministero della cultura.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla loro attuazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Adeguamento degli statuti delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri nazionali)

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente legge, entro il 31 dicembre 2025, le fondazioni lirico-sinfoniche e i teatri nazionali adeguano i propri statuti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0145580